

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 12/12/2006 n. 10488
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.1

Il principio di continuità costituisce esplicazione dei più generali principi di buon andamento, trasparenza e correttezza dell'operato dell'amministrazione, e mira a garantire che le operazioni di gara si svolgano con imparzialità, nel rispetto della par condicio dei concorrenti e senza il sospetto di favoritismi, che potrebbero verificarsi se le sedute della Commissione giudicatrice fossero distanziate nel tempo. Si è così statuito che nelle gare di appalto l'esame delle offerte tecniche ed economiche deve essere concentrato in un'unica seduta, senza soluzione di continuità, salve le eccezioni consentite quando si verificano situazioni particolari che obiettivamente impediscano l'espletamento di tutte le operazioni in una sola riunione (T.A.R. Lombardia Brescia, 23 maggio 2005, n. 554). Nel procedimento delle gare di appalto di opere pubbliche il principio della continuità e della concentrazione della gara, la cui violazione comporta l'invalidità della procedura, subisce eccezioni in particolari situazioni che obiettivamente impediscono la conclusione delle operazioni di gara in una sola seduta (Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5360). Tali deroghe al richiamato principio devono essere contenute in limiti temporali stringenti (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 26 giugno 2003, n. 705) ed inoltre, per le loro concrete caratteristiche, non devono obiettivamente essere tali da fondare "il sospetto di favoritismi" (cfr. anche T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 17 aprile 2001, n. 1018). Nella specie l'intervallo temporale tra le sedute è stato eccessivamente ampio e la violazione del principio della continuità delle operazioni di gara è apparso obiettivamente funzionale alla soddisfazione dell'interesse di una delle concorrenti a veder eliminato, mercé una pronuncia in sede giurisdizionale amministrativa, l'ostacolo giuridico, rappresentato dalla sussistenza di un'informativa antimafia negativa a carico di una delle ditte componenti l'A.T.I. La finalizzazione dell'azione del seggio di gara alla salvaguardia di tale interesse particolare non può ritenersi pienamente conforme ai principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, oltre che porsi in palese contrasto con quelli della necessaria celerità e concentrazione delle procedure ad evidenza pubblica. La natura formale del vizio rilevato è tale da travolgere in radice l'operazione valutativa posta in essere dalla Commissione, con conseguente necessità di rinnovare interamente la gara.